REGOLAMENTO (CEE) N. 436/78 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1978

recante modifica del regolamento (CEE) n. 459/76, che istituisce un sistema di prezzi minimi applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 459/76 della Commissione, del 27 febbraio 1976 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1431/77 (3), ha istituito un sistema che prevede, per i concentrati di pomodoro originari della Grecia, l'applicazione di un prezzo minimo all'importazione nella Comunità originaria e di un prezzo minimo speciale all'importazione nei nuovi Stati membri ;

considerando che, conformemente all'atto di adesione, i prezzi comuni dei concentrati di pomodoro vengono applicati anche nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1978 ; che occorre pertanto abrogare il prezzo minimo speciale e prescrivere per tutte le importazioni nella Comunità l'osservanza del prezzo minimo sopra citato ;

considerando altresì che le condizioni d'applicazione del sistema suindicato sussistono ancora,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 459/76 è modificato come segue :

« Le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune, originari della Grecia, sono soggette all'osservanza del prezzo minimo indicato nell'allegato del presente regolamento ».

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 459/76 è modificato come segue :

« Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1927/75, il rilascio di titoli d'importazione per i concentrati di pomodoro originari della Grecia è subordinato alla costituzione di una cauzione supplementare, onde garantire che il prezzo franco frontiera dei prodotti da importare in base a tali titoli sia pari o superiore al prezzo minimo ».

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 459/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica alle importazioni effettuate, in base a un titolo d'importazione richiesto ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 193/75 (4), a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 53 del 28. 2. 1976, pag. 83.
(3) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 47.
(4) GU n. L 25 del 31. 1. 1975 pag. 10.

ALLEGATO

Prezzo minimo all'importazione nella Comunità, espresso in UC/100 kg di peso netto (1), dazi doganali inclusi

Contenuto in estratto secco		In imballaggi immediati di 4 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)						
—	20	46,2	49,7	54,5	56,9	66,3	69,3
20	22	50,0	52,5	57,5	60,0	70,0	75,0
22	24	52,6	55,3	60,6	63,2	73,7	79,0
24	26	55,2	58,0	63,5	66,3	77,3	82,9
26	28	57,8	60,8	66,6	69,5	81,0	86,8
28	30	60,5	63,5	69,6	72,6	84,7	90,8
30	32	63,1	66,3	72,6	75,7	88,4	94,7
32	34	65,8	69,0	75,6	78,9	92,0	98,6
34	36	68,4	71,8	78,6	82,0	95,7	102,5
36	38	71,0	74,5	81,6	85,2	99,4	106,5
38	40	73,6	77,3	84,6	88,3	103,0	110,4
40	42	76,2	80,0	87,5	91,5	106,7	114,3
42	—	78,8	82,8	90,7	94,6	110,4	118,3

(1) Per peso netto s'intende il peso del prodotto, imballaggio immediato compreso.